

# CODICE DEONTOLOGICO

## *1 - PRINCIPI GENERALI*

---

- 1.1** La professione dell'Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse.  
L'Ingegnere è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi della committenza sia nei riguardi della collettività.
- 1.2** Chiunque eserciti la professione di Ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è tenuto a rispettare il presente codice deontologico, finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.
- 1.3** Le presenti norme si applicano alle prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.
- 1.4** L'Ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza. Non svolge prestazioni professionali quando subentrino condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, sia quando il proprio interesse, o quello del committente, sono in contrasto con i suoi doveri professionali.  
L'Ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguate capacità e conoscenze, per l'adempimento degli impegni da assumere.
- 1.5** L'Ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto. Non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone fisiche o giuridiche che, per norme vigenti, non le possono svolgere.  
L'Ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati sin dall'inizio della collaborazione, i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.
- 1.6** L'Ingegnere è tenuto a migliorare e aggiornare costantemente la propria competenza professionale abilità e competenza per soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività e al fine di raggiungere il miglior risultato, correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.
- 1.7** L'Ingegnere è tenuto ad un comportamento verso la collettività improntato alla massima correttezza, chiarezza e trasparenza. In tal senso l'Ingegnere ha l'obbligo di esplicitare compiutamente in ogni forma e circostanza, il proprio titolo professionale e di attenersi nella realizzazione del nuovo timbro professionale, alle forme, alle dimensioni ed ai contenuti stabiliti dall'Ordine di appartenenza.

## *2 - RAPPORTI CON L'ORDINE*

---

- 2.1** L'appartenenza dell'Ingegnere all'Ordine Professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.  
In tal senso ogni Ingegnere ha l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire i chiarimenti che gli venissero richiesti.
- 2.2** L'Ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

### **3 - RAPPORTI CON I COLLEGHI**

---

- 3.1** Ogni Ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi secondo principi di etica, lealtà, chiarezza e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale, pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
- 3.2** Tali principi devono essere estesi e pretesi anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo quelle che hanno connessioni con la professione di Ingegnere.
- 3.3** L'Ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.
- 3.4** L'Ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo essersi accertato che la committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare il o i professionisti a cui subentra; in situazioni controverse, dovrà chiedere chiarimenti al Consiglio dell'Ordine.
- 3.5** L'Ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali.

### **4 - RAPPORTI CON IL COMMITTENTE**

---

- 4.1** Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato sempre secondo principi di etica, lealtà, chiarezza e correttezza.
- 4.2** L'Ingegnere è tenuto al segreto professionale; a tale obbligo può venir meno solo su esplicita autorizzazione della committenza.
- 4.3** L'Ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti ed i termini degli incarichi professionali a lui conferiti.
- 4.4** L'ingegnere, nella definizione dei compensi per incarichi professionali con Committenza sia pubblica che privata, dovrà:
  - esplicitare detti compensi, con riferimento alle vigenti tariffe professionali stabilite per legge o adottate, in mancanza di queste, con specifica delibera dal proprio Ordine di appartenenza
  - evidenziare chiaramente l'eventuale ribasso praticato, in termini percentuali

Costituisce comunque illecito disciplinare, la violazione dell'art. 2233c.c. secondo comma, in base al quale "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"

- 4.5** L'Ingegnere non può accettare da terzi, per l'opera a lui commissionata, compensi diretti o indiretti oltre a quelli a lui dovuti dal committente, senza comunicare a questi la natura, il motivo e l'entità dei medesimi e senza aver ricevuto dal committente autorizzazione scritta alla riscossione.
-

## ***5 - RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E IL TERRITORIO***

---

- 5.1** L'Ingegnere svolge una attività intellettuale di interesse generale
- 5.2** Le prestazioni professionali dell'Ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della salvaguardia della vita e della salute fisica dell'uomo.
- 5.3** L'Ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività a cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
- 5.4** Nella propria attività l'Ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente, alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e paesaggistici.
- 5.5** Nella propria attività l'Ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

## ***6 - RAPPORTI FUORI PROVINCIA (CRITERI TARIFFARI E NORME DEONTOLOGICHE)***

---

- 6.1** L'Ingegnere, che svolge attività fuori della Provincia in cui è iscritto, ha l'obbligo di rispettare le norme deontologiche e tariffarie emanate dall'Ordine della Provincia territorialmente competente, per il luogo sede dell'opera oggetto di prestazione.
- 6.2** È compito dell'Ingegnere interessato assumere, preventivamente e in maniera esaustiva, tutte le informazioni necessarie al rispetto di tale obbligo, presso quest'ultimo Ordine.
- 6.3** Qualora la parcella sia compresa tra quelle da assoggettare obbligatoriamente a visto di conformità/congruità, l'Ordine competente è quello di appartenenza del professionista. Quest'ultimo Ordine, previa esplicita autorizzazione, può delegare questa funzione all'Ordine nel cui territorio ha sede l'opera. Restano comunque di esclusiva competenza dell'Ordine di appartenenza eventuali procedimenti disciplinari nei riguardi dell'iscritto.

## ***7 - DISPOSIZIONI FINALI***

---

- 7.1** Il presente codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I.; tali norme potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell'Ordine purché elaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria, nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.
- 7.2** Il presente Codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.